REPUBBLICA ITALIANA **89/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Natale Longo	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **60941** del registro di segreteria, proposto da

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O, pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it); Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K, pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B67D883T, pec: avv.giuseppina.giannico@

postacert.inps.gov.it); Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U, pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) ed Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B, pec: antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura in calce all'atto di appello;

contro

omissis (c.f. *omissis*) nato a *omissis* il *omissis* ed ivi residente, alla via *omissis* n. *omissis*/*omissis*, non costituito;

avverso

la sentenza n. 51/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, depositata in data 9 giugno 2022;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITO, all'udienza del 5 giugno 2025, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Stefania Petrucci; Non comparsa la parte appellante Inps e non costituito l'appellato *omissis*.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 6 luglio 2023, l'Istituto nazionale della Previdenza sociale ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, pur non provvedendo all'espressa indicazione di essa nell'atto di impugnazione, ma limitandosi ad allegarne copia in sede di deposito dell'atto di impugnazione.

Con l'odierno gravame, privo delle pagine 2, 4, 6 e 8 e delle

conclusioni, l'Inps lamenta che il Giudice di primo grado, in asserita violazione dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, ha accolto il ricorso dell'appellato *omissis* finalizzato ad ottenere la restituzione degli importi versati a titolo di oneri da ricongiunzione.

Secondo la prospettazione della parte appellante che, tuttavia, non risulta integralmente accertabile stante la già rilevata assenza delle predette pagine dell'atto di appello, sussisterebbe un principio generale di "impossibilità" della restituzione delle somme versate a fronte del mancato utilizzo ed, in ogni caso, la pretesa restitutoria risulterebbe infondata alla luce della normativa in tema di totalizzazione (d.lgs. n. 42/2006) e di cumulo dei contributi (legge n. 228/2012), istituti *"gratuiti ed alternativi"* alla ricongiunzione che consentirebbero di raggiungere, senza oneri a carico dell'interessato, il medesimo effetto sostanziale.

Ad avviso dell'Istituto previdenziale, non sussisterebbe, poi, un'espressa previsione normativa atta a consentire all'assicurato che cessi di pagare gli oneri della ricongiunzione il diritto al rimborso *"sempre e comunque"*, avendo il legislatore limitato le restituzioni a quanto previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 42/2006 e dall'art. 1 della legge n. 228/2012.

All'udienza del 16 gennaio 2025, il Presidente, constatata l'assenza in aula dei difensori dell'Inps, parte appellante, ha pronunciato ordinanza a verbale rinviando il giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 196 c.g.c., all'udienza del 5 giugno 2025.

La predetta ordinanza a verbale risulta ritualmente comunicata, a mezzo posta elettronica certificata, dalla segreteria ai difensori della parte appellante.

All'odierna udienza del 5 giugno 2025, il Presidente ha fatto rilevare la mancata comparizione dei difensori dell'Istituto appellante per la seconda volta, dopo il rinvio disposto, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., alla precedente udienza del 16 gennaio 2025.

La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio rileva il verificarsi della sussistenza delle condizioni di improcedibilità dell'atto di gravame previste dall'art. 196 c.g.c. ai sensi del quale: *"se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio"*.

Risulta, infatti, acclarata la mancata comparizione di parte appellante all'udienza odierna ed a quella precedente del 16 gennaio 2025, nella quale l'udienza era stata rinviata mediante ordinanza a verbale, ritualmente comunicata alla parte assente.

Pertanto, l'atto di impugnazione va dichiarato improcedibile, ai sensi e per gli effetti del su richiamato art. 196 c.g.c.

Nulla per le spese stante la conclusione in rito del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio di appello promosso da **INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, iscritto al n. **60941** del ruolo generale, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE — IL PRESIDENTE

f.to Stefania Petrucci — f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 08/07/2025

PER IL DIRIGENTE

Il Funzionario Preposto

f.to Maria Vittoria Zotta